



Regione Lombardia

DECRETO N. 12002

Del 07/08/2023

Identificativo Atto n. 94

COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E GESTIONE FONDO
COMUNI CONFINANTI

Oggetto

ACCERTAMENTO AI COMUNI DI DOSOLO E MARCARIA DELLA PROVINCIA DI
MANTOVA DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA DIFFERENZA TRA LE RISORSE
EROGATE CON L'ACCONTO DEL 90% E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE VAL PADANA DI MANTOVA

VISTI:

- la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione";
- la D.G.R. n. XI/7741 del 28 dicembre 2022 "Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione del 12 e 13 febbraio 2023 - determinazione dei criteri e delle modalità per il rimborso o l'accollo delle spese sostenute da altre amministrazioni nonché determinazione degli importi massimi rimborsabili a ciascun comune per la consultazione elettorale", con la quale è stata demandata agli Uffici Territoriali Regionali (UTR) l'adozione degli atti di impegno e liquidazione a favore dei Comuni delle rispettive Province di riferimento e della Città metropolitana di Milano, per:
 - l'erogazione, nel mese di gennaio 2023, dell'anticipazione sui rimborsi delle spese elettorali, pari al 90% dell'importo massimo rimborsabile a ciascun Comune;
 - l'erogazione del saldo, nei limiti del suddetto importo massimo rimborsabile, entro sei mesi dalla presentazione di regolare rendicontazione, previo perfezionamento della relativa istruttoria;
- la Circolare regionale del 9 febbraio 2023, n. 5, che stabilisce le modalità operative di rendicontazione delle spese da parte dei Comuni e le procedure mediante le quali gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) provvedono all'erogazione dei rimborsi;

RICHIAMATI:

- l'Allegato 1 alla sopracitata D.G.R., che definisce:
 - i criteri per la determinazione del tetto massimo degli importi rimborsabili ai Comuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) circa l'ammontare degli importi per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali;
 - le tipologie delle spese sostenute dai Comuni stessi per lo svolgimento delle elezioni regionali, rimborsabili dalla Regione;
 - i termini per i pagamenti a favore dei Comuni;
 - le prime indicazioni per la rendicontazione delle spese;
- l'Allegato 2 alla medesima D.G.R., che individua:
 - gli importi massimi rimborsabili a ciascun Comune per le spese relative al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, nonché agli



Regione Lombardia

adempimenti di propria spettanza concernenti l'organizzazione tecnica della consultazione elettorale;

- gli importi da erogare a titolo di acconto, in misura pari al 90% dell'importo massimo rimborsabile, come previsto dall'articolo 17, undicesimo comma della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);

DATO ATTO che:

- con il decreto n. 675 del 24/01/2023, a firma del dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Mantova, è stato erogato ai Comuni della provincia di Mantova un acconto pari al 90% degli importi determinati sulla base di quanto stabilito dalla DGR 7741/2022, per complessivi € 975.812,29;
- I Comuni elencati nella tabella di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, hanno presentato la rendicontazione delle spese elettorali sostenute entro il termine stabilito dalla sopracitata DGR, richiamato nella sopra menzionata circolare regionale, tramite l'apposita procedura informatica;

VERIFICATO che, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente U.O., tali spese risultano adeguatamente documentate, ma solo parzialmente ammissibili;

RITENUTE non ammissibili alcune delle spese riferite alle voci "Spese relative agli stampati (o software sostitutivi) non forniti direttamente dalla Regione" e "Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine e per l'acquisto di materiale di consumo vario per i seggi" di cui alle lettere "D" e "E" della Circolare regionale n. 5/2023, in quanto non conformi ai criteri adottati con DGR n. 7741/2022 e dettagliati nella circolare medesima;

PRESO ATTO che i Comuni della provincia di Mantova elencati nell'Allegato A hanno rendicontato una spesa inferiore rispetto a quanto già corrisposto con il sopracitato decreto n. 675 del 24/01/2023, dovendosi quindi procedere al recupero degli importi versati in eccedenza, come dettagliati nel medesimo Allegato A;

RITENUTO, in forza di quanto sopra, di accertare le somme indicate nell'Allegato A, a valere sul capitolo 3.0500.02.11227 "Rimborsi e recuperi vari da soggetti pubblici", a carico dei Comuni elencati nella tabella medesima, a titolo di restituzione della parte di acconto ricevuta in eccesso;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla citata D.G.R. n. 7741/2022;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e, in particolare, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato, secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2023;

VISTI, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale";
- i Provvedimenti organizzativi e gli atti della XII Legislatura, in particolare la DGR n. 628 del 13 luglio 2023 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e alla definizione degli assetti organizzativi della Giunta regionale, con la quale il Dott. Gianni Petterlini è stato nominato dirigente pro tempore dell'Ufficio Territoriale Regionale di Mantova;

VISTI, altresì, la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento di Contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;



Regione Lombardia

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DATO ATTO CHE il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

DECRETA

1. di accertare gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, a carico dei Comuni di Dosolo e Marcaria, imputati al capitolo di entrata 3.0500.02.11227 "Rimborsi e recuperi vari da soggetti pubblici", dell'esercizio finanziario 2023, attestando la relativa esigibilità delle obbligazioni nel relativo esercizio di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
COMUNE DI DOSOLO	10840	3.0500.02.11227	2.130,59	0,00	0,00
COMUNE DI MARCARIA	10849	3.0500.02.11227	2.069,81	0,00	0,00

2. di disporre, per le motivazioni in premessa, che i Comuni elencati nella tabella medesima provvedano al rimborso delle somme di rispettiva competenza, mediante versamento sul conto Banca d'Italia n. 30268, intestato a Regione Lombardia.
3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 675 del 24/01/2023 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.
4. di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati.

IL DIRIGENTE

GIANNI PETTERLINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia

Allegato A

Codice beneficiario	Denominazione Ente	Provincia/CM	Totale spesa massima rimborsabile (All.2 DGR n. 7741/2022)	Acconto 90%	Importo rendicontato	Somma ammissibile	Differenza tra somma ammissibile e acconto
10840	DOSOLO	MN	9.830,76 €	8.847,68 €	7.607,69 €	6.717,09 €	-2.130,59 €
10849	MARCARIA	MN	19.538,40 €	17.584,56 €	16.721,71 €	15.514,75 €	-2.069,81 €